

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente GIUST

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (1791)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione ...	3
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa .	3

Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazione all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- Franza (PSDI)	Pag. 5, 6, 8 e passim
- Giust (DC)	28, 29, 30 e passim
BUFFONI (PSI)	9, 27, 31
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	7, 12, 13 e passim
FALLUCCHI (DC)	12, 13, 14 e passim
FERRARA SALUTE (PRI)	10
FINESTRA (MSI-DN)	28
FIORI (Sin. Ind.)	12, 22, 25 e passim
GIACCHÈ (PCI)	9, 12, 14 e passim
GIUST (DC)	7, 8, 9 e passim
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	8, 16, 17 e passim
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa	12, 16, 17 e passim
ORIANA (DC)	10
POLLASTRELLI (PCI)	28, 30, 32
SPADOLINI, ministro della difesa ..	5, 10, 13 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

**Presidenza
del Presidente FRANZA**

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (1791)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione nella seduta del 25 settembre. Il Presidente del Senato, su richiesta della Commissione, ha concesso il trasferimento in sede deliberante.

Il relatore, senatore Fallucchi, ha già svolto la sua relazione. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta, nella precedente fase procedurale. Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La direzione del servizio è affidata al Ministero della difesa, che la esplica tramite l'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.

3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e *racons*, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione

marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri Dicasteri od enti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede:

a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;

b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;

c) al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

È approvato.

Art. 3.

1. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

a) ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal capo di Stato maggiore della Marina nell'ambito della propria competenza istituzionale;

b) gli appartenenti al ruolo del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo istituito presso il Ministero della difesa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Fallucchi tendente ad inserire infine la seguente lettera:

«c) gli appartenenti agli altri ruoli del personale civile del Ministero della difesa previsti dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del servizio».

4^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè, signor Presidente. Con esso si intende assegnare al servizio dei fari e del segnalamento marittimo anche gli appartenenti agli altri ruoli del personale civile del Ministero della difesa.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè illustrato dal senatore Fallucchi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:

- a) Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
- b) comandi di zona dei fari;
- c) reggenze dei segnalamenti.

È approvato.

Art. 5.

1. L'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica.

2. L'Ispettorato, posto alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore della Marina, è retto da un ufficiale ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di Stato maggiore.

3. In aggiunta al personale di cui all'articolo 3, all'Ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito compreso nel rispettivo ruolo organico.

È approvato.

Art. 6.

1. L'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti attribuzioni:

a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;

b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;

c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;

d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;

e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

È approvato.

Art. 7.

1. L'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita, alle dirette dipendenze dell'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, le seguenti funzioni di carattere tecnico e logistico relative all'intera rete nazionale dei segnalamenti:

a) attuare la programmazione degli interventi tecnici sui materiali e le apparecchiature, sulla base della pianificazione di ammodernamento e rinnovamento predisposta dall'Ispettorato;

b) eseguire le verifiche periodiche, le manutenzioni e le riparazioni dei segnalamenti, nel caso in cui le stesse non possano essere effettuate con i mezzi a disposizione dei comandi di zona dei fari;

c) gestire i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

d) realizzare, secondo le direttive dell'Ispettorato, studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della segnaletica marittima;

e) svolgere corsi di formazione professionale del personale civile dei fari in prova e attività didattica di aggiornamento del personale in servizio.

2. L'Ufficio è retto da un capitano di vascello del Corpo di Stato maggiore.

3. L'Ufficio dispone di una officina di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, prove e collaudi, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del materiale del servizio.

È approvato.

Art. 8.

1. I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina militare con dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, provvedendo a:

a) eseguire, con i mezzi a propria disposizione o con la collaborazione dell'Ufficio tecnico dei fari, le verifiche periodiche, le riparazioni e le manutenzioni dei segnalamenti;

b) informare tempestivamente gli organi superiori competenti sullo stato di affidamento della segnaletica marittima;

c) attuare le predisposizioni necessarie per fronteggiare, in situazioni di necessità, secondo quanto disposto nell'articolo 10, le esigenze del servizio;

d) fornire ad enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica.

2. Ciascun comando di zona è retto da un ufficiale superiore del Corpo di Stato maggiore.

È approvato.

Art. 9.

1. Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolgono, alle dirette

dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari, radiofari e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segnalamento;

b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;

c) provvedere alla conservazione ed alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Il tecnico dei fari con maggiore anzianità di ruolo, in servizio presso ciascuna reggenza, assume l'incarico di reggente.

3. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali.

4. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.

È approvato.

Art. 10.

1. In situazioni di necessità, qualora l'interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della navigazione, deve comunque essere garantita la continuità dell'attività operativa. A tal fine gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato.

2. Qualora la situazione numerica dei tecnici dei fari presenti nella reggenza dei segnalamenti non consenta di assicurare la continuità del servizio per periodi di limitata durata, il comando di zona dei fari può:

a) disporre l'invio di personale civile da altra sede o di personale militare addestrato per interventi in situazioni di necessità;

b) affidare la sorveglianza dei segnalamenti alle autorità marittime locali.

È approvato.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato il regolamento per il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori ed altri; «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardan-

te le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri; «Norme sul servizio militare di leva», d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione è stata rinviata nella seduta del 24 settembre scorso.

Prima di passare all'esame dell'articolo 2 e dei successivi - essendo stato già approvato l'articolo 1 - il Ministro della difesa ha chiesto di fare alcune dichiarazioni.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ho chiesto di completare quanto dissi in sede di replica nella seduta precedente, allorchè, nel momento in cui il relatore, senatore Butini, ebbe a manifestare il proposito di rinunciare a continuare a svolgere le funzioni di relatore, chiesi alla Commissione un attimo di respiro in merito al disegno di legge di riforma della leva, per una ricognizione nell'arco delle forze politiche e parlamentari volta ad accertare le possibilità di realizzare in tempi urgenti il varo del provvedimento.

In quell'occasione tenni una relazione in cui individuai, grazie al grosso lavoro svolto in questi anni dalla Commissione (particolarmente benemerito quello per un anno intero dispiegato dal comitato ristretto), i punti essenziali che a mio giudizio richiedevano comunque una decisione sollecita del Parlamento e sui quali il Governo auspicava tale sollecitudine. Ciò al fine di dare un minimo di certezza al mondo militare - sia a quello delle gerarchie, sia a quello dei quadri intermedi (e non era ancora avvenuto il suicidio del colonnello Nesta) - di cui sono evidenti i segni di fermento e di insofferenza. Accennai allora al fatto che la pubblica opinione mostra una certa indifferenza nei confronti del sistema costituzionale del Paese: la coscienza del bicameralismo non è profonda così come io e il Presidente del Senato Fanfani vorremmo. Si confonde infatti: nel momento in cui il Consiglio dei ministri vara un provvedimento si ritiene che questo sia già legge; ovvero, peggio ancora, quando il disegno di legge viene approvato da un ramo del Parlamento si ritiene che esso sia già legge. Esiste pur tuttavia un'attesa tra i cittadini: i genitori dei soldati destinati alla leva di mare, per esempio,

hanno attese, riguardo alla parificazione dei periodi di leva, maggiori rispetto a tre o quattro anni fa. Il Parlamento ha iniziato l'esame del provvedimento relativo che poi è stato oggetto di una rielaborazione governativa prima e parlamentare poi. Ho caldeggiato la presa in esame di questo argomento non solo per sollecitare una soluzione. Alcune delle materie contenute nella riforma del servizio di leva, secondo il testo redatto dal comitato ristretto, infatti, toccano materie sulle quali il Ministro si era già pronunciato con circolari e atti amministrativi. Basti l'esempio del settore degli esami psicologici e dell'allargamento delle garanzie nella sanità militare. Questo è l'organismo che presenta in questo momento le più inquietanti lacune, ma in generale tutti i servizi della difesa non sono esenti da lacune, come peraltro tutti i settori della vita civile italiana.

Infatti non ritengo che i problemi di adattamento dei militari siano maggiori di quelli riscontrabili in tanti settori della vita civile. Debbo precisare che la crisi dell'organismo militare in ogni caso non è superiore a quella della scuola, della sanità e della giustizia, cioè alla crisi che ha investito i cardini del nostro ordinamento statale.

Certamente il Governo si è già espresso in maniera favorevole sugli esami psicologici dei militari di leva. Ho personalmente richiesto a tutte le unità sanitarie locali di fornire indicazioni precise circa gli psicologi utilizzabili per l'esame dei militari di leva in base alla legge n. 303. Il varo di questo provvedimento, perciò, è estremamente urgente.

Debbo anche sottolineare la necessità di stabilire la graduatoria di attuazione di queste norme per tutte le Forze armate, ma in particolare per la Marina. D'altra parte il sistema della leva popolare obbligatoria è sancito nella Costituzione e non è altrimenti modificabile, anche se è vero che il provvedimento giacente in questa Commissione ha dato una risposta complessivamente soddisfacente alle richieste di una maggiore area di volontariato nell'ambito del servizio di leva.

Per concludere il mio intervento, intendo raccomandare alla Commissione l'approvazione rapida di questo provvedimento, anche perchè i contatti da me avuti con tutte le parti

politiche, sia di maggioranza che di opposizione, mi hanno permesso di cogliere una sostanziale unanimità di consensi in materia. Tutti hanno riconosciuto che la scadenza del 31 ottobre, indicata dal Governo come termine auspicabile per la conclusione dell'esame dei provvedimenti, in sede redigente e quindi in Aula, corrisponde all'urgenza del problema, urgenza accentuata ulteriormente dai fatti recentemente verificatisi nel nostro Paese. Questi fatti, che certamente non si risolvono con le semplici polemiche, confermano lo stato di disagio in cui versano le nostre Forze armate e dimostrano che lo stesso intervento del potere politico rischia di essere scavalcato, come del resto avevo previsto.

Di fronte al Paese che ci guarda, di fronte all'opinione pubblica che attende un chiarimento, di fronte ai militari, di leva o di carriera, che aspettano di avere delle certezze che in questo momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema non sussistono, non posso che esprimere l'appello del Governo a procedere celermente nell'approvazione di questo provvedimento. Il Governo chiede anche che sia mantenuta in questa Commissione la stessa solidarietà operosa che personalmente ho riscontrato in tutti i contatti avuti con i Gruppi parlamentari del Senato.

Voglio infine rivolgere un appello al Presidente della Commissione, che ancora ringrazio per la comprensione e l'aiuto che ci ha dato nel corso dell'esame di questo provvedimento - e colgo l'occasione per ringraziare ulteriormente il relatore Butini - pregandolo di predisporre un piano di sedute della 4^a Commissione permanente del Senato alle quali garantisco, nel limite della bicameralità, la mia personale presenza, giudicata dalla Commissione condizione ottimale per il rapporto di confronto tra Governo e Commissione sui vari articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato, ricordo che nella seduta del 26 giugno scorso è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge n. 891, assunto come testo base, in un nuovo testo formulato dal comitato ristretto.

Il comitato ristretto propone il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Art. 1-bis

«La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere della difesa del Paese attraverso il servizio civile sostitutivo».

Da parte del senatore Giust è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1-bis proposto dal comitato ristretto:

«Nello spirito degli articoli 11 e 52 della Costituzione della Repubblica, l'obiezione di coscienza è riconosciuta quale diritto oggettivo del cittadino soggetto a obblighi di servizio militare.

L'esercizio di tale diritto può essere conseguito per particolari motivazioni etico-morali o religiose, per la cui definizione il Governo è impegnato a presentare un apposito strumento legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il citato strumento dovrà perseguire una nuova e diversa disciplina della materia, che preveda:

a) la parificazione della durata del servizio sostitutivo dell'obietto a quello del servizio militare;

b) il trasferimento delle competenze riguardanti la obiezione di coscienza dal Ministero della difesa a quello della Protezione civile».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'articolo aggiuntivo proposto dal comitato ristretto, che affronta il problema dell'obiezione di coscienza come uno dei problemi fondamentali del servizio militare di leva, non esisteva nel testo originario e con qualche discussione si è arrivati alla sua redazione in sede di comitato ristretto. Questo articolo vuole essere un punto di mediazione tra coloro che ritenevano impropria l'introduzione, qui, del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, peraltro fissata dalla legge dello Stato, e coloro che ne

auspicavano una regolamentazione ampia e programmata.

A parere del relatore, l'articolo doveva essere collocato dopo l'articolo 5 del testo al nostro esame: infatti, nel campo dell'esenzione dall'obbligo della leva, nelle forme previste dal disegno di legge, potrebbe figurare anche l'obiezione di coscienza. Se accogliamo questa tesi, cioè consideriamo l'obiezione di coscienza come fonte di un servizio sostitutivo del servizio militare armato, l'articolo di cui stiamo discutendo dovrebbe considerarsi aggiuntivo all'articolo 5 del disegno di legge in discussione.

GIUST. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di comitato ristretto non ho manifestato assenso sulla formulazione dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 testè illustrato dal relatore e non posso d'altra parte manifestare il mio assenso alla proposta del relatore di trasferire questo problema all'articolo 5. Infatti considero la questione dell'obiezione di coscienza - l'ho detto più volte in sede di comitato ristretto e lo ribadisco qui in Commissione - uno dei cardini fondamentali della legge di riforma del servizio militare di leva. Non far cenno al problema sarebbe una grave lacuna; farne cenno con l'articolo aggiuntivo, redatto in sede di comitato ristretto, si risolverebbe in una ripetizione assolutamente inefficace delle norme già esistenti.

Per questi motivi ho presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, col quale intendo fare un'affermazione programmatica e di principio su una questione di così grande rilevanza come quella dell'obiezione di coscienza.

Nella seduta del 17 settembre della Commissione difesa della Camera dei deputati l'onorevole Ministro della difesa ha detto cose molto importanti sul tema dell'obiezione di coscienza ed io non posso che manifestare un grande apprezzamento per le sue affermazioni. So benissimo che da troppo tempo è all'esame della Camera dei deputati un provvedimento che tende a dare nuova disciplina a tale argomento; ritengo però veramente inconcepibile non richiamarlo in una legge di riforma del servizio militare di leva. Non si può parlare

di riforma del servizio militare obbligatorio senza riferirsi all'obiezione di coscienza, che è una delle componenti più importanti della disciplina del servizio di leva.

Per tali motivi mantengo il mio subemendamento, poichè in sostanza contiene esplicitamente delle affermazioni condivise da noi tutti. La mia proposta emendativa tende, in primo luogo, a ridefinire la questione dell'obiezione di coscienza riconsiderando l'intera legislazione vigente in materia; in secondo luogo, a parificare la durata del servizio sostitutivo dell'obiettore di coscienza a quella del servizio militare; in terzo luogo, a trasferirne le competenze dal Ministero della difesa a quello della Protezione civile.

In definitiva, vi è un invito rivolto al Governo affinché elabori un provvedimento legislativo per ridisciplinare la durata del servizio civile sostitutivo effettuato dagli obiettori di coscienza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo oggi al nostro esame.

Per questi motivi, signor Presidente, insisto nella presentazione del mio subemendamento.

PRESIDENTE, Onorevoli colleghi, vi è la richiesta avanzata dal relatore, senatore Butini, di trasferire l'articolo 1-*bis* dopo l'articolo 5.

GIUST. Signor Presidente, personalmente mi dichiaro contrario.

MILANI Eliseo. Non riesco a capire la *ratio* che sottende a tale trasferimento. Infatti, a mio parere, l'articolo 1-*bis*, proposto dal comitato ristretto e che contiene un'affermazione di principio, trova la sua giusta collocazione nel punto in cui è attualmente inserito.

L'articolo 5 tratta di tutt'altro argomento, e cioè dei giovani che desiderano essere ammessi al servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri.

BUTINI, relatore alla Commissione. Comunque, l'articolo 1-*bis* rimarrebbe sempre autonomo in quanto precederebbe la norma riguardante le esenzioni.

MILANI Eliseo. Nell'articolo 1-*bis* vi è un principio costituzionale rilevante e noi dobbiamo trattarlo come tale.

Concordo con il contenuto del subemendamento presentato dal senatore Giust, ma non si può pensare di approvarlo inserendolo in un provvedimento legislativo. Non si può affermare che «il Governo è impegnato a presentare un apposito strumento legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Le leggi nascono da disegni di legge quando questi vengono presentati; non possiamo varare una legge che dica a sua volta al Governo di presentare una proposta di legge.

Alla Camera dei deputati stanno discutendo un disegno di legge concernente il problema dell'obiezione di coscienza. Proprio nella giornata di ieri ho protestato contro l'intrusione che l'altro ramo del Parlamento si accingeva a fare in merito alla riforma del servizio militare di leva. Se la Camera dei deputati ci inviasse un documento in cui si dicesse che una tale materia deve essere trattata in un determinato modo, ciò sarebbe inaccettabile. Quindi, poichè l'*iter* parlamentare in materia di obiezione di coscienza è già stato avviato a Montecitorio, noi non possiamo con una normativa concernente la riforma della leva trattare anche dell'obiezione di coscienza. Se discutessimo di questa materia, le cose da trattare, data la situazione insostenibile che si è venuta a creare fino ad oggi, sarebbero molte a partire dalla necessità di creare un servizio nazionale per gli obiettori di coscienza.

PRESIDENTE. Io avevo chiesto l'opinione dei colleghi in merito alla richiesta avanzata dal relatore, senatore Butini, concernente il trasferimento dell'articolo 1-*bis* dopo l'articolo 5.

Per quanto attiene invece il subemendamento, presentato dal senatore Giust, all'emendamento predisposto dal comitato ristretto, tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, esso è formulato in modo tale che non può essere accolto dalla Presidenza di questa Commissione. Infatti, impegnare il Governo a presentare un apposito strumento legislativo entro una certa data, non è compatibile con l'articolo 1-*bis*, sostanzialmente precettivo. Lo si potrebbe fare trasformando il

subemendamento in un ordine del giorno; senatore Giust, intende operare in tal senso?

GIUST. Sarebbe proponibile il mio subemendamento qualora togliessi la dizione «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»?

PRESIDENTE. Senatore Giust, è l'intera formulazione che è improponibile.

GIUST. Signor Presidente, mi dispiace di non essere conciliante, ma la questione dell'obiezione di coscienza ha assunto nel nostro Paese aspetti paradossali.

GIACCHÈ. Signor Presidente, anch'io credo che l'obiezione di coscienza rappresenti un problema di grande rilievo e di attualità; non a caso la settimana scorsa alla Camera dei deputati il signor Ministro ha riferito in modo congiunto sui temi del servizio militare e dell'obiezione di coscienza. Fra l'altro siamo d'accordo sul fatto che si imponga la necessità di un aggiornamento della legge 15 dicembre 1972, n. 772: in tal senso alcuni Gruppi parlamentari hanno presentato alla Camera dei deputati delle proposte di legge e mi risulta che un comitato ristretto ne abbia iniziato l'iter. Voglio auspicare che come noi, con una riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa Commissione tenutasi questa mattina, ci siamo prefissati dei tempi ristretti per licenziare finalmente una legge di riforma del servizio militare di leva, altrettanto faccia la Camera dei deputati al più presto per quanto riguarda la normativa in materia di obiezione di coscienza. D'altronde, mi trova concorde l'osservazione sollevata poc'anzi dal senatore Milani quando ha rilevato che noi ci siamo sentiti turbati dalla notizia che la Camera dei deputati stesse predisponendo mozioni per indicare direttrici che avremmo dovuto seguire in questa Commissione; per cui, ritengo, analogo rispetto dovremmo tenere per il lavoro che la Camera dei deputati sta portando avanti in materia di obiezione di coscienza.

La questione che stiamo affrontando concerne quindi soltanto l'inserimento di un eventuale riferimento al tema dell'obiezione di coscienza nel disegno di legge oggi al nostro

esame. Ritengo che il comitato ristretto abbia tutto sommato individuato la soluzione più equilibrata (non a caso il conseguimento dell'attuale formulazione dell'articolo 1-bis si è rilevata abbastanza sofferta), nel senso che avevamo presenti le sollecitazioni che erano state avanzate sia dal senatore Giust che da altri colleghi, ma abbiamo voluto evitare che la legge di riforma del servizio di leva diventasse nel contempo anche la legge di riforma dell'obiezione di coscienza.

Personalmente non condivido neanche la proposta avanzata dal relatore Butini relativa allo spostamento dell'emendamento aggiuntivo; al limite ne giustificherei di più un'eventuale collocazione alla fine dell'intera normativa. Ma l'articolo 1-bis si collega fondamentalmente a quei principi di carattere programmatico in merito ai criteri generali che regolano il servizio militare di leva contenuti nell'articolo 1.

Quindi, a ben riflettere, la proposta avanzata dal relatore potrebbe essere senz'altro ritirata. Comunque, ritengo che il testo più adatto a contenere l'accenno all'obiezione di coscienza sia quello formulato dal comitato ristretto, visto che tiene conto del problema esprimendo un preciso punto di vista di carattere generale in materia. Con questo non voglio dire che ciò che è stato proposto con il subemendamento presentato dal senatore Giust contrasti con quanto noi tutti pensiamo, però si tratta soltanto di avere riguardo per il lavoro *in itinere* nell'altro ramo del Parlamento su apposito provvedimento.

BUFFONI. Siamo dell'avviso che l'articolo 1-bis rimanga nella formulazione attuale in quanto, essendo in una fase di indirizzo, riconosciamo dignità all'obiezione di coscienza.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Giust, mi pare di aver capito che il Presidente lo ritenga improponibile e quindi è del tutto inutile che la Commissione entri nel merito del suo contenuto.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni del collega Buffoni. La questione della delega, in sostanza, non si pone; d'altronde, una delega di questo genere

4^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN (2 ottobre 1986)

suggerirebbe un'analisi prolungata, essendo le norme sull'obiezione di coscienza effettivamente non collaterali o secondarie rispetto alla legge sul servizio militare obbligatorio.

Del resto, l'attuale *iter* parlamentare del provvedimento è carico di contenuti.

Ritengo che il testo del comitato ristretto sia sufficiente, in quanto indica ma non delega e non entra nel merito. Quanto alla collocazione dell'articolo, mi rimetto all'opinione del relatore, facendo rilevare che non mi sembra un problema sul quale sia necessario dilungarsi troppo.

ORIANA. Non intendo entrare nel merito della proponibilità dell'emendamento del senatore Giust; voglio soltanto far riferimento al suo contenuto, di cui trovo molto giusta la sostanza. In particolar modo voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su un concetto qui espresso che pienamente condivido: il trasferimento delle relative competenze dal Ministero della difesa, in merito al servizio civile degli obiettori di coscienza, al Ministero per la protezione civile: non bisogna lasciar pesare sul Ministero della difesa un problema del genere.

PRESIDENTE. Senatore Giust, non contenendo il suo emendamento alcun precetto di valore normativo, mi vedo costretto a dichiararlo inammissibile. Potrebbe, comunque, trasformarlo in un ordine del giorno.

GIUST. Signor Presidente, trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 4^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione dei disegni di legge di riforma del servizio militare di leva, ribadisce che, nello spirito degli articoli 11 e 52 della Costituzione, l'obiezione di coscienza costituisce un diritto del cittadino sottoposto agli obblighi del servizio militare. Nel riaffermare inoltre che l'esercizio di tale diritto è ammesso per particolari motivazioni etico-morali o religiose,

impegna il Governo:

a presentare conseguentemente un apposito disegno di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa in esame, con il quale dovrà prevedersi una disciplina volta a

parificare la durata del servizio sostitutivo dell'obietto di coscienza a quello del servizio di leva, nonchè a disporre il trasferimento delle competenze riguardanti l'obiezione di coscienza dal Ministero della difesa a quello della Protezione civile».

(0/891-73-325-986/1/4)

GIUST

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-*bis* proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi».

È approvato.

Art. 3.

Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di disporre nuovi esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purchè sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolato al momento della presentazione al corpo.

I militari ed i graduati di truppa in servizio di leva che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda e ove ne sussista l'esigenza, quali assistenti degli ufficiali medici, per coadiuvare gli stessi nell'espletamento di attività sanitarie.

Il comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

Art. 3.

«1. Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle

armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purchè sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti commi 2 e 3, possono richiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 10 giorni dalla ricezione della cartolina precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda deve essere corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici.

5. L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolato al momento della presentazione al corpo.

6. I giovani arruolati che a seguito di rinvio ai sensi del successivo articolo 8 abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti od attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere prodotta almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio notificando il titolo conseguito. Il Ministro dispone di conseguenza avvalendosi anche eventualmente di nuovi esami fisiopsico-attitudinali.

7. I militari ed i graduati di truppa in servizio di leva che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda e ove ne sussista l'esigenza, quali assistenti degli ufficiali medici, per coadiuvare gli stessi nell'espletamento di attività sanitarie».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il testo dell'articolo 3 elaborato dal comitato ristretto riprende, nella sua prima parte, i concetti presenti nel testo del disegno di legge n. 891, vale a dire la facoltà per il Ministro della difesa di sottoporre, su richiesta dell'interessato, a nuova visita medica gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a

4^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

tre anni. Ci sarebbe, comunque, una piccola modifica di carattere formale: si dovrebbero sostituire, al primo comma, le parole «dall'interessato» con le parole «dagli interessati», in quanto si fa riferimento agli arruolati.

Al sesto comma viene introdotto, invece, un altro principio secondo cui i giovani arruolati che abbiano conseguito diploma o laurea a seguito di rinvio possano a domanda essere assegnati a reparti o attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini.

Raccomando, quindi, l'approvazione del testo proposto dal comitato ristretto.

FALLUCCHI. Vorrei far notare al Presidente che ho presentato un emendamento in proposito, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 8, di cui do lettura:

Art. 8-bis.

«Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente: "Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta almeno uno, e per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti per l'approvazione del piano di studi del corso di laurea prescelto dallo studente.

Possono altresì ottenere i benefici del ritardo i giovani che comprovino di avere completato tutti gli esami previsti dal piano di studio e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani obbligati che conseguano la maturità o titolo equipollente di scuola secondaria di secondo grado (nella sessione estiva).

Sono abrogati i punti 2 e 3 dell'ultimo comma del citato articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191"».

Questo emendamento potrebbe avere, a mio avviso, una certa incidenza sulla materia che

stiamo esaminando. Ove venisse approvato l'articolo aggiuntivo da me proposto, che sopprime la possibilità di godere del rinvio oltre i due anni e solo riguardo alla scuola media superiore, l'articolo 3 si trasformerebbe in una mera norma transitoria per coloro che ora godono del rinvio.

GIACCHÈ. Nella seduta del primo agosto 1985 abbiamo già approvato l'articolo 8 del disegno di legge. Con tale articolo abbiamo disciplinato la materia dei rinvii. Non credo che possiamo tornare indietro adesso.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 8 è già stato approvato un anno fa.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che sia inopportuno toccare ancora questo argomento: potrebbe aprirsi un grosso contenzioso.

FIORI. Stiamo esaminando l'articolo 3 e a questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

FALLUCCHI. Vorrei richiamare l'articolo aggiuntivo 8-bis da me proposto.

GIACCHÈ. Il senatore Fallucchi ipotizza una modifica che esclude la possibilità dei rinvii in relazione agli studi universitari e chiede di collegare le due norme. Ribadisco tuttavia che a fronte dell'emendamento presentato dal senatore Fallucchi c'è un articolo 8 già approvato che sancisce la possibilità di godere dei rinvii anche in relazione agli studi universitari. A mio avviso deve prevalere evidentemente l'articolo già approvato rispetto all'emendamento presentato.

FALLUCCHI. Nulla toglie validità all'articolo 8 già approvato né all'articolo 3 che stiamo per approvare. Il mio intento è solo quello di richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. Effettivamente, senatore Fallucchi, leggendo l'emendamento proposto da lei e il testo dell'articolo 8 approvato dalla Commissione, mi sembra che il suo emenda-

4^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

mento risulta incompatibile. Dichiaro quindi inammissibile l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei innanzitutto chiedere ai colleghi di poter «pulire» alcune imperfezioni del testo al nostro esame. Ad esempio sarebbe opportuno sostituire la parola «rinvio» con la parola «ritardo».

Devo inoltre far presente alla Commissione di aver ricevuto alcune osservazioni per le quali vorrei rivolgermi al Governo per sapere se le ritiene meritevoli di considerazione. Il quarto comma dell'articolo al nostro esame potrebbe essere riscritto regolando più precisamente le procedure relative alla domanda per i nuovi accertamenti sanitari.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Se mi chiede un parere, onorevole relatore, come Governo devo dire che sono a favore dei testi semplici e chiari; non mi associo dunque a queste osservazioni. Al limite si potrebbe aggiungere una frase di tipo regolamentare, che affidi cioè al Ministero la regolazione delle procedure.

FALLUCCHI. Sarebbe più opportuno prevedere che la richiesta di nuovi accertamenti sanitari debba essere fatta all'atto di presentazione al Centro. È inutile stabilire il termine di 10 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto. Se un ragazzo è malato e possiede la necessaria documentazione tendente a comprovare la necessità di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, può avanzare richiesta per questi nuovi accertamenti all'atto della presentazione al Centro.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Convegno sull'opportunità di stabilire il termine di 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto per chiedere di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari. A mio parere sarebbe opportuno aggiungere anche che questi accertamenti verranno eseguiti con modalità da determinarsi in via amministrativa.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. La Marina ha procedure di arruolamento diverse rispetto a quelle dell'Esercito e dell'Aeronauti-

ca. Il comitato ristretto nel redigere l'articolo ha tentato di soddisfare proprio le diverse esigenze della Marina derivanti dalle diverse procedure di arruolamento.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il principio dei 30 giorni è giusto, ma deve essere estrapolato da un testo così complicato.

FALLUCCHI. Ritengo che sia incongruo l'inserimento di termini temporali in una materia così delicata. La previsione dei 30 giorni dalla ricezione della cartolina per chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari è inutile: si continua ad essere malati anche se non si rispetta quel termine temporale. È necessario invece prevedere per ognuno la possibilità di presentarsi al Centro con una documentazione comprovante la necessità di nuovi accertamenti sanitari.

GIACCHÈ. Il comma 4 dell'articolo 3 è stato aggiunto dal comitato ristretto per ragioni specifiche: esso richiama i commi 2 e 3 dello stesso articolo che stabiliscono il principio in base al quale ai nuovi accertamenti sanitari sono sottoposti coloro che vengono reputati affetti da malattia. Al comma 2 dell'articolo 3 si prevede che la richiesta di nuovi accertamenti sanitari deve essere fatta entro i termini e con le modalità previste nel manifesto di chiamata alle armi dell'Esercito e dell'Aeronautica. Gli arruolati nella Marina, però, vengono chiamati tramite cartolina-precetto e non tramite un manifesto. Il capo di Stato maggiore della Marina ci ha fatto sapere che si deve richiamare specificamente la cartolina-precetto per stabilire il termine di richiesta di nuovi accertamenti sanitari.

È importante perciò che in questo provvedimento si faccia riferimento alla cartolina-precetto di avviamento alle armi per quanto riguarda la Marina. A mio parere non è necessario un esame più dettagliato dei termini, su cui peraltro possiamo discutere a lungo.

È importante ribadire che i termini previsti decorrono dal momento dell'effettiva ricezione della cartolina-precetto.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Infatti nell'articolo 3 si prevedono 10 giorni dalla

4^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

ricezione della cartolina-precetto e non dal suo invio.

Il testo proposto dal relatore a mio giudizio è troppo complicato. Ritengo più congruo il testo proposto dal comitato ristretto, ma voglio richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di aumentare da 10 a 30 il numero dei giorni entro i quali è possibile richiedere nuovi accertamenti sanitari.

FALLUCCHI. Sono favorevole alla previsione di 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto quale termine per la richiesta di nuovi accertamenti sanitari. È importante però stabilire a chi deve essere inoltrata questa richiesta. Non è possibile costringere gli arruolati a compiere spaventose trafale da un luogo all'altro.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il manifesto di chiamata alle armi stabilirà qual è l'autorità cui bisogna rivolgersi. Nel caso della Marina, l'autorità cui rivolgersi dovrà essere specificata nel diverso bando di chiamata alle armi.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È giusto che il Governo chieda un riferimento regolamentare, ma gli organi tecnici hanno fatto presente che esistono esigenze diverse: si tratta di trasmettere gli incartamenti dall'Ufficio leva all'Ispettorato di sanità della Marina. I documenti pervenuti successivamente dovranno essere trasmessi dall'Ufficio leva al Maricentro competente. Esistono perciò tre passaggi diversi: l'Ufficio leva, l'Ispettorato di sanità e Maricentro.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Si tratta di una norma regolamentare: una volta stabilito il principio, la competenza per l'attuazione è soltanto del Governo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Se il Governo ritiene opportuno fare un esplicito riferimento alle norme amministrative il relatore non è contrario.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Se il legislatore fissa il principio e lascia al Governo le modalità di attuazione si favorisce una

delegificazione che sicuramente snellerà la materia.

D'altra parte non dobbiamo confondere le diverse modalità di arruolamento dell'Esercito e dell'Aeronautica da una parte e della Marina dall'altra. Questa divisione è sempre esistita nel nostro paese: Cavour è stato Ministro della marina, ma non Ministro della guerra.

FALLUCCHI. Voglio ricordare che attualmente coloro che vengono arruolati in Marina devono presentare la documentazione che comprova la necessità di nuovi accertamenti sanitari al momento della presentazione al Maricentro competente. Siccome tutti i vari Maricentro esistenti in Italia sono collegati agli ospedali militari, i Maricentro stessi debbono preoccuparsi di rinviare agli ospedali quei ragazzi che presentano la richiesta di nuovi accertamenti sanitari.

Il ministro Spadolini ha auspicato che la disciplina di questo rinvio sia lasciata alle direttive amministrative, ma forse sarebbe opportuno far risultare dagli atti del Parlamento in che modo dovrebbe essere varata questa direttiva.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Voglio ricordare che il meccanismo di cui si parla deve essere disciplinato, perché se fosse lasciato alla discrezionalità amministrativa sicuramente non funzionerebbe.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Dobbiamo lasciare questo potere regolamentare al Governo

GIACCHE. Desidero sottoporre all'attenzione di tutti i colleghi, ed in particolare del Ministro, una questione molto delicata. Il Ministro stesso la settimana scorsa ha molto insistito sulla necessità di approfondire gli esami fisio-psico-attitudinali. Senz'altro è indispensabile conoscere effettivamente i nuovi arruolati.

Voglio ricordare che il comma 6 dell'articolo 3 è stato aggiunto dal comitato ristretto per risolvere le perplessità che erano emerse con riguardo al comma 1 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che stabilisce la facoltà per il Ministro della difesa,

su richiesta dell'interessato con domanda documentata, di disporre nuovi esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati. Abbiamo riscontrato una notevole resistenza da parte dell'Amministrazione della difesa che ha insistito affinché non si caricasse l'Amministrazione stessa di questo lavoro. Per tali motivi abbiamo dovuto proporre la formulazione di ripiego prevista nel comma 6 dell'articolo 3 al nostro esame. Questa formulazione è molto più cauta poichè fa riferimento solo a chi ha conseguito un diploma o una laurea (e perciò può essere assegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o attività che consentano il miglior utilizzo delle sue attitudini).

Nel testo al nostro esame vi sono, quindi, molte cautele rispetto al testo approvato dalla Camera nel prevedere in sede di rinvio la possibilità di nuovi esami attitudinali. Sono favorevole all'approvazione di questo articolo, ma voglio chiedere alla Commissione se dopo le riflessioni estive sullo stato psicologico dei giovani chiamati alle armi, dopo l'insistenza del Ministro che ha ribadito l'importanza degli esami psicologici, non sia il caso di reintrodurre il testo approvato dalla Camera dei deputati, sopprimendo conseguentemente il comma 6 proposto dal comitato ristretto.

Infatti voglio ribadire che il testo approvato dalla Camera è molto più chiaro e più semplice di quello al nostro esame. Non si tratta di questioni astratte: un giovane che è stato sottoposto alla visita di leva a 18 anni può venire arruolato a 24 anni. In questo periodo possono sopraggiungere molti fatti nuovi.

Il comma 6 dell'articolo 3 proposto dal comitato ristretto a mio parere presenta delle soluzioni contorte e farraginose e pertanto è forse più opportuno ripristinare il testo del comma 1 dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati.

FALLUCCHI. Concordo con quanto detto dal senatore Giacchè. La materia contenuta nel comma 6 dell'articolo 3 concerne la possibilità di essere utilizzati in zone dove si possa esplicitare una determinata attività. Faccio l'esempio dei medici che, dovendo frequentare una scuola di specializzazione, chiedano di essere destinati a reparti o enti militari vicini a

detta scuola. In questi casi non mi pare vi sia bisogno di ricorrere ad esami fisio-psico-attitudinali. Quindi, io toglierei da questo comma 6 dell'articolo 3 l'ultimo periodo per inserirlo nel comma 1 dello stesso articolo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al parere del Governo; voglio solo ricordare che storicamente si è delineata una distinzione tra l'idoneità sanitaria e le attitudini acquisite anche attraverso un diploma o una laurea. Allora avevamo detto che tutti avevano la facoltà di rivendicare malattie successivamente insorte, richiedendo quindi un'ulteriore visita medica; mentre, per quanto riguarda gli esami fisio-psico-attitudinali, che hanno caratteristiche più complesse e richiedono un certo tipo di personale, avevamo predisposto che coloro che avessero modificato il loro «*status culturale*» - consentitemi questa espressione - avrebbero potuto chiedere di essere trasferiti, per esempio, dal Corpo dei bersaglieri al controllo missili in quanto avevano conseguito una laurea in ingegneria elettronica.

Questa è la logica dei commi 6 e 7 dell'articolo 3. Se poi il Governo volesse apportare delle correzioni se ne potrà discutere.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Bisogna pensarci meglio, perchè, leggendo comparativamente l'articolo 3 del disegno di legge n. 891, approvato dalla Camera dei deputati, e l'articolo 3 del testo predisposto dal comitato ristretto, il secondo finisce con l'essere più vasto del primo. Infatti, con la dizione riguardante gli esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati rischiamo di restringere l'ambito di applicazione di questa norma, perchè mentre nel testo redatto dal comitato ristretto si stabilisce che tutti hanno diritto alla visita medica per un qualche cosa di diverso o di preliminare all'esame fisio-psico-attitudinale, con il testo approvato dalla Camera dei deputati si restringe tale statuizione, e il diritto a tale tipo di visita medica spetta soltanto a coloro che devono essere sottoposti ad esami fisio-psico-attitudinali.

GIACCHÈ. La proposta avanzata dal senatore Fallucchi non va in questa direzione, perchè

essa tende a spostare l'ultimo periodo del sesto comma, trasferendolo al primo comma dell'articolo 3.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. In questo caso, non ho nulla da obiettare.

GIACCHÈ. A mio avviso, nel primo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere ripristinata la dizione «nuovi esami fisio-psico-attitudinali» al posto delle parole «nuova visita medica». Infatti, il primo comma formulato alla Camera dei deputati affermava che: «Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di disporre nuovi esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni». Ora, è stata inserita la dizione «a nuova visita medica» al posto dell'altra riguardante gli «esami fisio-psico-attitudinali», successivamente recuperata nel sesto comma dell'articolo 3 del testo redatto dal comitato ristretto.

Mi pare che il problema emerso questa estate in varie caserme consigli di muoverci nella direzione che se un soggetto chiede di essere sottoposto a visita, dopo il ritardo della prestazione del servizio militare di leva di almeno tre anni, oltre a quella medica dovrà essere sottoposto anche ad una visita con esami fisio-psico-attitudinali.

Un'ulteriore questione riguarda l'accoglimento della domanda di un soggetto che durante il rinvio del servizio militare di leva abbia acquisito una specifica preparazione culturale e chieda di essere destinato ad un'attività che consenta un miglior utilizzo delle sue attitudini. Questo però vale solo per i diplomati e i laureati.

La differenza che propongo invece per tutti coloro che hanno beneficiato di ritardi per motivi di studio sta nel fatto che invece di essere sottoposti soltanto alla visita medica, i richiedenti verrebbero sottoposti - come specificato nel testo della Camera dei deputati - anche a visita fisio-psico-attitudinale.

MILANI Eliseo. L'articolo 3, comma primo, afferma che: «Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica gli arruolati», intendendo tale «visita medica» comprensiva anche degli esami fisio-psico-attitudinali.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'esame fisio-psico-attitudinale serve per destinare il militare ad una certa funzione, giacché si risolve con *tests* comportamentali. Ciò che, se non ho inteso male, preoccupa il senatore Giacchè è tutt'altro, e cioè l'insorgenza di una malattia mentale. Comunque, è certo che l'esame fisio-psico-attitudinale, al contrario della visita medica, non denuncia una malattia di tal genere. Di conseguenza, a questo proposito, è esatta la dizione contenuta nel testo predisposto dal comitato ristretto.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo l'adozione del testo redatto dal comitato ristretto; se una rilettura di questo testo suggerisse al Governo di modificare la normativa, allora si potrebbe accogliere una proposta in tal senso.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il principio a me pare meglio espresso nel testo predisposto dal comitato ristretto, però vi è l'esigenza di sottolineare in qualche modo i casi di suicidio di soggetti psicolabili che si sono verificati questa estate in alcune caserme.

Al primo comma prevederei una nuova visita medica comprensiva di esami fisio-psico-attitudinali, con una formula da studiare per dare il senso immediato che non vi è solo la visita medica ma anche un approfondimento psico-attitudinale, che è una cosa del tutto diversa.

MILANI Eliseo. Lei parla del testo approvato dalla Camera dei deputati?

SPADOLINI, *ministro della difesa*. No, quel testo è restrittivo, in quanto afferma «di disporre nuovi esami fisio-psico-attitudinali»,

4^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

non prendendo in considerazione una visita medica «unitaria».

GIACCHÈ. Quindi, noi potremmo dire: «nuova visita medica ed esami fisio-psico-attitudinali».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Certo, questa potrebbe essere una formulazione razionale del concetto da me espresso.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Quindi, il primo comma dell'articolo 3 del testo proposto dal comitato ristretto dovrebbe essere ampliato nel seguente modo: «... se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di disporre una nuova visita medica e nuovi esami fisio-psico-attitudinali per gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo...».

GIUST. Signor Presidente, mi sembra che con quest'ultimo testo non si renda automatico quanto è affermato dal sesto comma dell'articolo 3 in merito all'utilizzo del laureato o del diplomato in reparti diversi dalla destinazione iniziale. L'unico limite di valutazione che resterebbe all'Amministrazione sarebbe quello della compatibilità con esigenze di servizio, il che indubbiamente - e questo è innegabile - comporta una discrezionalità abbastanza vasta. Ma la *ratio* della normativa era legata anche alla valutazione della idoneità del rispondente laureato o diplomato a svolgere un tipo di servizio diverso.

Quindi, veniva riservata all'Amministrazione questa ulteriore possibilità di valutazione.

MILANI Eliseo. Il vero punto è che comunque resta al Ministro della difesa la facoltà di sottoporre a nuova visita gli arruolati, anche se adesso il Ministro è particolarmente sensibile nei confronti di una situazione diventata drammatica.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Se il collega Milani è d'accordo, pregherei il Ministro ed i colleghi di modificare il comma 1, così come convenuto, e di lasciare intatto il comma 6, perchè, pur essendo due condizioni temporali diverse (sei mesi nel primo caso e tre mesi nel secondo caso),

resta comunque al Ministro la facoltà di disporre gli esami.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Vorrei proporre alla Commissione di modificare il testo del comma 7 dell'emendamento proposto dal comitato ristretto all'articolo 3, nel senso di sopprimere l'inciso «quali assistenti degli ufficiali medici» e di sostituire la parola «stessi» con le parole «ufficiali medici».

GIACCHÈ. Mi pare però che comunque vengano utilizzati come assistenti.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Tale proposta è motivata dal fatto che abbiamo un tale bisogno di giovani medici nel settore sanitario che fissare il termine «assistente» mi sembra davvero limitativo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore accoglie le modificazioni proposte dal Ministro.

Ci sarebbe forse un'ultima modifica formale al testo: mi riferisco alla specificazione «di truppa» dopo le parole «i militari ed i graduati». Vorrei sapere se tale specificazione debba rimanere o meno.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È un termine che andrebbe tolto in quanto sta via via scomparendo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal comitato ristretto che, con le modificazioni accolte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 3.

«Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni.

La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purchè sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.

L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.

Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea, possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.

I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie».

È approvato.

FALLUCCHI. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su una sperequazione in atto per quanto riguarda i medici. L'anno di servizio che gli ufficiali medici di complemento svolgono all'interno degli ospedali o, comunque, in reparti ad essi collegati, viene considerato utile per la loro immissione nel Servizio sanitario nazionale, mentre coloro i quali non fanno l'ufficiale medico di complemento non godono di questa agevolazione. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su questo problema perchè si possa provvedere in via amministrativa: non ci sarebbe la corsa a fare l'ufficiale medico se un medico potesse prestare il servizio di leva negli ospedali e vedere riconosciuto l'anno ai fini della immissione nel Servizio sanitario nazionale.

GIACCHÈ. A me pare che dagli atti della Camera dei deputati risulti che nella proposta di legge sulla leva era inserita questa norma, poi cassata su parere contrario della Commissione affari costituzionali che si era espressa in tal senso per la disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare nei confronti degli altri laureati.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo comunque prende atto della richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Art. 4.

Nei limiti di cui al successivo articolo 32 ed in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i militari ed i graduati di truppa in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale, secondo le modalità fissate nel manifesto di chiamata alle armi.

I militari ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dall'Amministrazione della difesa.

Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi quindici giorni di durata del corso.

Il comitato ristretto ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

«I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli 32 e 33, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.

I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.

Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso».

Sono stati inoltre presentati due subemendamenti: il primo, del senatore Milani Eliseo, tende a sopprimere al comma 1 le parole «o triennale»; il secondo, del senatore Giust, tende ad aggiungere alla norma in esame un ulteriore comma, del seguente

tenore: «Per tutte le mansioni indicate nel primo comma del presente articolo, e a parità di condizioni stabilite dalla presente legge, il Ministro del lavoro darà corso, con inizio dal 1986, alla immissione nelle Forze armate di personale volontario femminile».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Con questo articolo si introduce il principio della commutazione della ferma. Il testo del comitato ristretto differisce quasi completamente dal testo del disegno di legge ad eccezione del terzo comma che è rimasto identico. È prevista, in sostanza, una diversa formulazione della norma che regola la commutazione della ferma di leva e viene stabilito anche un limite diverso per la eventuale presentazione delle dimissioni durante il corso.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, sono favorevole alla richiesta di ferma prolungata per un solo anno: la motivazione è semplice.

L'arruolamento volontario non ha alcuno sbocco se non quelli che si verificano successivamente: rischiamo, mantenendo la ferma prolungata a tre anni, di creare un serbatoio di manodopera disoccupata. Se proiettiamo nel futuro questa situazione, sollecitiamo attese che non potremo soddisfare.

Il disegno di legge approvato dalla Camera, da questo punto di vista, presenta consistenti garanzie. Noi le abbiamo volute limitare.

GIUST. Intervengo per illustrare l'emendamento aggiuntivo da me presentato; mi rendo conto del travaglio, delle molte discussioni, dei diversi testi che sono intervenuti nell'esame di questo disegno di legge. Ad ogni modo la materia del volontariato militare femminile ha già avuto una maturazione, dal tempo in cui si discusse in comitato ad oggi, estremamente interessante e importante. Recentemente il Ministro della difesa ha fornito un contributo decisivo manifestando un orientamento positivo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Invito il senatore Giust a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno. Il Governo attribuisce a questa materia molta importanza e proprio ieri ho firmato il progetto definitivo

del disegno di legge da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri. Ritengo che in pochi giorni il provvedimento (che ricalca largamente un provvedimento presentato nel 1982, quando ero Presidente del Consiglio) potrà essere presentato alle Camere. Attribuisco - lo ripeto - rilevante importanza alla questione e quindi trovo giusto che vi sia una sollecitazione ulteriore da parte della Commissione, pur avendo il Governo onorato i suoi impegni, nel momento in cui affronta il tema della riforma della leva a cui evidentemente il volontariato militare femminile è intimamente connesso.

GIUST. Accogliendo l'invito del Ministro della difesa, trasformo il mio emendamento nell'ordine del giorno di cui do lettura:

«La 4^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame della normativa di riforma del servizio di leva,

invita il Governo:

a dar corso, a decorrere dal 1987, alla immissione nelle Forze armate di personale volontario femminile, nei limiti e con le modalità stabilite da una apposita iniziativa legislativa».

(0/891-73-325-986/2/4)

GIUST

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Accetto l'ordine del giorno.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Milani, vorrei notare che la preoccupazione che si trasformi in precariato permanente il servizio volontario triennale, non è da porre in questo caso. Infatti non vedo un pericolo sotto questo profilo. Semmai un pericolo si crea sia nell'ipotesi di ferma biennale sia in quella di ferma triennale: si suscitano attese con la ferma biennale come con quella triennale.

PRESIDENTE. Senatore Milani mantiene il suo emendamento?

MILANI Eliseo. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

GIACCHÈ. Intervengo in sede di dichiarazione di voto per dire che comprendiamo le ragioni dell'emendamento presentato dal senatore Milani: la preoccupazione che egli esprime è senz'altro reale. A me pare tuttavia di poter condividere la risposta fornita dal Sottosegretario: in fondo il periodo è limitato.

Dichiaro quindi che il Gruppo comunista approva la soluzione proposta dal comitato ristretto che include anche l'ipotesi della ferma triennale. Voglio tuttavia anticipare che insisteremo perchè siano poi approvati anche gli articoli successivi che tendono a risolvere la questione delle ferme più lunghe. Il problema sollevato dal senatore Milani di garantire la possibilità di carriera, uno sbocco occupazionale, e di evitare la situazione grave che si verifica oggi (esistono ferme prolungate fino a cinque o sei anni) dovrebbe destare l'attenzione di tutti.

Prendo quindi in parola il sottosegretario Olcese: sarà necessario sanare situazioni molto più delicate di questa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Milani tendente a sopprimere, al primo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, le parole «o triennale».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4 proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono indicate, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra

le tre Forze armate, nonché, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopraccitati corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

Il comitato ristretto ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Ne do lettura:

Art. 5.

«Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate, nonché le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

Sono pertanto abrogate le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma della legge 8 luglio 1980, n. 343.

È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Questo articolo 5 è profondamente innovativo ed è molto chiaro. Si stabilisce in sostanza che l'obbligo militare deve essere adempiuto soltanto nelle Forze armate; quindi il servizio prestato come agente di custodia, come vigile del fuoco, nella polizia di Stato, non ha più

valore ai fini dell'adempimento del servizio di leva. In un primo momento avevo previsto la possibilità che, dopo il primo periodo di addestramento, tre dei dodici mesi potessero essere utilizzati in attività operative nei corpi di cui sopra. È prevalsa tuttavia l'idea di accettare una disciplina molto più semplice che modifica la normativa sulla leva prevista dalla legge n. 191. Sono fermamente convinto che questo è un articolo fondamentale della legge e quindi ne raccomando l'approvazione.

GIACCHE'. Anche noi siamo favorevoli al testo dell'articolo predisposto dal comitato ristretto. L'opportunità di questo articolo a mio parere è stata messa ulteriormente in risalto dalle vicende che hanno investito le Forze armate in questi ultimi tempi. Infatti ritengo che una delle cause della tensione esistente all'interno delle Forze armate e dei problemi di cui si lamentano i giovani sia il modo in cui viene attuata la Costituzione in relazione alle Forze armate.

Non c'è dubbio che costituisce motivi di iniquità e crea condizioni di risentimento il fatto che vi siano giovani che possono prestare il servizio militare in corpi nei quali è possibile percepire uno stipendio, mentre altri devono prestare il servizio percependo una semplice diaria. È perciò necessario a mio parere eliminare le ragioni di questa iniquità. Nel disegno di legge al nostro esame non mi sembra che il problema venga risolto. Infatti non viene superata la distinzione fra chi presta il servizio militare nell'Esercito o nella Marina e chi invece lo presta nei Carabinieri. D'altra parte è noto a tutti che i Carabinieri fanno parte dell'Esercito, ed in questo caso l'iniquità è ancora più palese.

Poiché ritengo che l'eliminazione di ragioni di iniquità debba essere sempre presente alla nostra attenzione, voglio proporre di sostituire al comma 1 dell'articolo 5 la dizione: «nonché le aliquote di giovani» con l'altra: «nonché eventuali aliquote di giovani». In questo modo rimane nell'ambito dell'amministrazione la discrezionalità di stabilire quanti giovani possono essere ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri. Infatti nel futuro potrebbe maturare la convinzione che sia più opportuno, evitando ogni

iniquità, non ammettere alla ferma di leva giovani in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri. Questa norma sarebbe opportuna anche in considerazione del fatto che si va sempre più restringendo il numero di giovani che devono svolgere il servizio militare di leva.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore, pur manifestando delle perplessità, si rimette al Governo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giacché, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 5 le parole «nonché le aliquote di giovani» con le altre «nonché le eventuali aliquote di giovani».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 proposto dal comitato ristretto.

FIORI. Mi dichiaro contrario a questo emendamento perché in esso l'iniquità è intesa come livellamento verso il basso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 nel testo proposto dal comitato ristretto, con la modificazione suggerita dal senatore Giacché e accolta dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

«In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si verificino eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sa-

ranno fissati, con decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

accertate difficoltà economiche o familiari; minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; statura non superiore a metri 1,55».

A parità delle condizioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sopra modificato, deve essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dai successivi commi del presente articolo, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile.

Nel punto 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole «in servizio o per causa di servizio» sono sostituite dalle parole «in servizio e per causa di servizio».

Dopo il punto 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente punto 9):

«giovane avente responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e/o per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, purchè si tratti di unico produttore di reddito, in assenza di altri familiari compresi tra i diciotto ed i sessanta anni».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:

«Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi

elementi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali».

Da parte del comitato ristretto è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6:

Art. 6.

«L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

“Art. 100. – In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicapato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di azienda familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè

nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre purchè vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari”.

A parità di condizione deve essere data la precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.

Nel punto 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole «in servizio o per causa di servizio» sono sostituite dalle seguenti: “in servizio e per causa di servizio”.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:

“Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali”.

La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è soppressa».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Questo articolo 6 è forse concettualmente complicato, ma ciò rispecchia le difficoltà incontrate nel corso della sua redazione. Chiedo anticipatamente scusa per questo, ed anche per eventuali errori od omissioni che dovessi fare nel corso della sua illustrazione.

Per comprendere questa norma bisogna richiamare l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e l'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Entrambi questi articoli trattano la materia dell'esenzione dal servizio militare di leva, ma, mentre l'articolo 22 prevede un meccanismo automatico, l'articolo 100 prevede una valutazione discrezionale.

Nel momento in cui si è cercato di disciplinare le condizioni di esenzione dal servizio militare obbligatorio già esistenti e se ne sono valutate di nuove, è sorto il problema di stabilire quali esenzioni dovevano ricadere nell'ambito dell'articolo 100, quali nell'ambito dell'articolo 22 e quali infine dovevano transitare da un articolo all'altro. Non voglio raccontarvi la storia dei lavori svolti in sede di comitato ristretto, ma voglio chiarire quali sono stati i punti su cui abbiamo ritenuto necessario fissare un equilibrio tra le varie esigenze esistenti.

Il punto fondamentale disciplinato dall'articolo 100 riguarda l'eccedenza di personale rispetto al fabbisogno. Qualora, perciò, si riscontrino eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo, un decreto del Ministro, da pubblicarsi ovviamente sulla *Gazzetta Ufficiale*, fissa i criteri per individuare quali fra i chiamati alle armi possono essere dispensati dal prestare il servizio obbligatorio. Non siamo in grado di fissare dei limiti precisi per il contenuto di questo decreto, perchè non sappiamo quali saranno le situazioni di fabbisogno e di eccedenza esistenti. Abbiamo invece stabilito un ordine decrescente di priorità, individuando quelle posizioni a nostro parere più rilevanti dal punto di vista sociale, economico e familiare.

In primo luogo abbiamo fissato la posizione di figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap*, che lo renda non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione, o invalidità analoga a quelle

per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Abbiamo perciò richiamato la condizione di un genitore handicappato, il cui figlio unico convivente acquista il diritto alla dispensa; questa dispensa fa riferimento ad una legge già esistente.

In secondo luogo abbiamo richiamato la condizione di unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo.

Abbiamo introdotto queste norme anche su sollecitazione delle associazioni rappresentative degli handicappati.

Vi è poi una terza condizione per cui può essere concessa la dispensa, e fra tutte è la più complicata, poichè fa riferimento ad attività economiche. Abbiamo stabilito che può essere concessa la dispensa per il responsabile diretto e determinante della conduzione di un'azienda familiare. Capisco che su questo punto vi è sempre un margine di discrezionalità, ma il comitato ristretto non è riuscito a migliorare questa definizione. L'impresa familiare trova un preciso riscontro nel codice civile, ed è quello il parametro cui fare riferimento per stabilire la familiarità dell'azienda, anche se costituita in forma societaria. Nello stesso capoverso è prevista la possibilità di dispensare il responsabile del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè nell'impresa, o nella famiglia, non vi siano altri familiari compresi fra i 18 e i 60 anni, esclusa la madre purchè vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia.

Capisco che questo punto è molto complesso. Per costituire un'impresa familiare non vi sono limiti d'età. Ci è sembrato, perciò, fondamentale sia ricomprendere nella disciplina le imprese familiari costituite in forma societaria, sia quelle imprese in cui non operino altri familiari compresi tra i 18 e i 60 anni, cioè coloro che possono essere considerati produttori di reddito ulteriore.

Di conseguenza, vi è tutta una serie di valutazioni da tener presenti. Poi, se vi sono persone ottantenni che fanno parte di una

impresa familiare, è chiaro che di essi non si tiene conto.

Nel terzo punto del secondo comma dell'articolo 6 abbiamo previsto coloro che non hanno alcun titolo per ottenere la esenzione; però - ma è un paradosso - si può anche dire che sono esentati dal prestare il servizio militare di leva coloro che lavorano in una cartoleria, così molti apriranno delle cartolerie!

FIORI. Con questa norma, qualsiasi signore abbiente costituisce una società e, per far esonerare il figlio dal servizio militare di leva, lo nomina amministratore delegato.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Noi abbiamo considerato a lungo una tale eventualità, con i rischi che possono derivarne. Voi tutti dovete sapere che una delle massime sollecitazioni che ci sono state rivolte per adottare questa disciplina ci è pervenuta dalle aziende familiari agricole; però era chiaro che non potevamo disciplinare soltanto tale tipo di aziende dal momento che ve ne sono tante altre: artigiane, commerciali, eccetera.

Di conseguenza, o noi aboliamo completamente questa condizione - cosa che riterrei non conveniente, considerato anche il tessuto sociale nel quale questa normativa va ad inserirsi -, oppure, se si suggeriscono garanzie maggiori di quelle proposte dal comitato ristretto, possiamo discuterne insieme.

Un'altra causa per ottenere la dispensa dal prestare il servizio militare di leva, contenuta nel secondo comma dell'articolo 6, concerne le «accertate difficoltà economiche o familiari». Si tratta di una indicazione che già esiste nella legislazione vigente. Tale tipo di esenzione, insieme all'altra concernente il «minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale», è stata inserita in fondo soltanto per il suo carattere di genericità.

Il terzo comma dell'articolo 6 statuisce che «A parità di condizione deve essere data la precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli compresi tra quelli sopra elencati ed a coloro i quali si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22» - quello che concerne vari automatismi - «della

legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dai successivi commi del presente articolo, anche se dette condizioni» - eventualmente sopraggiunte - «non siano state fatte valere in tempo utile».

Inoltre, al punto 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge ora citata, le parole «in servizio o per causa di servizio» sono sostituite dalle parole «in servizio e per causa di servizio».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 191 del 1975 sono aggiunti i seguenti commi:

«Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e le capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza, per la debita affissione agli albi comunali».

Il primo di questi due commi comporta un lavoro non indifferente che va a gravare sul Ministero della difesa.

Poichè vi era una commissione d'appello, puramente consultiva, che non funzionava mai, e ciò che essa stabiliva non veniva accolto, si è deciso di sopprimerla, per sollecitare maggiormente l'esame e quindi l'iter burocratico delle richieste di esenzione.

Questo è il testo dell'articolo 6 proposto dal comitato ristretto. Si tratta di un testo complesso e non preciso, perchè non è possibile indicare nel corrente mese di ottobre quella che sarà la situazione di una famiglia nel luglio del 1987. Si tratta di indicazioni che hanno cercato di rendere meno labile la legislazione vigente, ma con i margini di incertezza che la mutevolezza delle condizioni sociali ed economiche necessariamente comporta nella valutazione complessiva di questi casi.

Per questi motivi, raccomando alla Commissione di approvare l'articolo 6 nel testo predisposto dal comitato ristretto.

FALLUCCHI. Vorrei chiedere al relatore il significato delle parole «figlio unico convivente»; è il termine «unico» che mi lascia un po' perplesso: vuol forse significare il solo figlio unico convivente?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Certo, il figlio unico e convivente in casa dei genitori.

FALLUCCHI. Faccio il caso di una famiglia composta dai genitori, di cui uno handicappato, con cinque figli, di cui quattro sono sposati e abitano altrove e solo il quinto è convivente. Quest'ultimo avrebbe o no diritto alla dispensa dal servizio militare di leva?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. No, secondo l'interpretazione data dal comitato ristretto, perchè si ritiene che fra il dovere familiare degli altri fratelli di assistere i genitori e l'assolvimento dell'obbligo della leva debba prevalere il secondo, giacchè in quella famiglia vi sono altri quattro figli.

FALLUCCHI. Anche se abitano altrove?

PRESIDENTE. Non dimentichiamoci che vi è la possibilità di dare dei soldi, oltre che l'assistenza diretta.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho predisposto un piccolo tabulato sulla base di questo disegno di legge oggi al nostro esame per avere un'idea di coloro che presteranno o meno il servizio militare di leva. Teniamo presente che noi abbiamo inserito come penultima causa di esenzione «le accertate difficoltà economiche o familiari». Quindi, abbiamo fissato dei punti fermi in forza dei quali coloro che rientrano nelle prime due cause di esenzione indicate dall'articolato ne hanno diritto, dopo di che vi è uno spazio di discrezionalità in cui opera l'Amministrazione militare.

Presidenza del Vice Presidente GIUST

(segue OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*). La fenomenologia dei casi in cui si deve intervenire è talmente ampia e differenziata che non la possiamo regolamentare fin nei minimi particolari mediante un provvedimento legislativo. Di conseguenza, ad un certo momento vi è una discrezionalità affidata alla capacità e al buon senso non tanto del Ministro, quanto di una intera organizzazione.

Del resto, come forse voi sapete, mi sono occupato per anni dei tossicodipendenti: per quale motivo allora non comprendere come causa di esenzione anche la presenza in famiglia di un congiunto drogato?

A mio avviso, questi sono interventi che possono essere attuati con un minimo di discrezionalità. D'altra parte, una normativa non può supplire una buona amministrazione; un'amministrazione siffatta nasce da molte cose, per cui come si possono dare certe valutazioni? Molto dipende dalla possibilità discrezionale della Pubblica amministrazione di intervenire nei diversi casi.

FALLUCCHI. Ciò non toglie che in questa maniera il soggetto deve essere unico figlio o unico fratello, per cui non vedo quale discrezionalità possa esserci.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È prevista dopo, dove è scritto «accertate difficoltà economiche o familiari».

FALLUCCHI. Mi permetto di dissentire a questo proposito perchè non credo che chi farà applicare questa legge farà rientrare tutte le cose dette in quelle poche righe del comma.

Sapete tutti quali sono le rimostranze nei confronti di Levadife. Ci sono situazioni nel Meridione estremamente difficili: ad esempio ci possono essere quattro figli che lavorano in località distanti più di 50 chilometri mentre un altro figlio, studente, sta in casa. I quattro figli che lavorano non possono provvedere all'assistenza di un handicappato che necessita di continua assistenza: riflettete attentamente su questo.

Non sono d'accordo per largheggiare nelle esenzioni; non ho una posizione preconcepita verso l'articolo, ma così com'è formulato credo che sia talmente restrittivo da provocare le proteste di tutte le famiglie degli handicappati.

GIACCHÈ. Riceveremo, invece, un elogio perchè una norma del genere viene introdotta per la prima volta.

FALLUCCHI. Signor Presidente, in sostanza mi chiedo se la norma non possa essere resa più generale in modo da comprendere anche altri casi; altrimenti, propongo di accantonare l'articolo.

GIACCHÈ. Ritengo che bisognerebbe insistere per la formulazione proposta dal comitato ristretto perchè è stata soppesata in tutti i modi. Sappiamo quante sono le tentazioni di sfuggire alla norma: abbiamo introdotto così un criterio che ci sembra oggettivamente giusto. Parliamo di un handicappato con mutilazioni o invalidità analoghe a quelle per cui è previsto l'accompagnatore, quindi se è solo può chiedere l'accompagnatore.

Ritengo che la norma non meriti il disprezzo degli handicappati: verrà considerata come testimonianza di un interesse verso i loro problemi.

BUFFONI. Questo articolo rappresenta un punto cruciale della nostra discussione in quanto uno dei motivi di disaffezione e di protesta dei giovani di leva è il pensare, magari anche a torto, che esistano dei privilegiati che riescono, attraverso le forme più disparate, a non prestare il servizio militare. Perciò, il problema del criterio di giustizia rispetto alle esenzioni per motivazioni specifiche credo sia da un lato un punto cruciale di moralizzazione, dall'altro un momento di accettazione del servizio militare di leva per chi è chiamato a farlo e una reale esigenza per chi invece ha il diritto a non farlo.

Lo spirito di questa norma dovrebbe essere quello di togliere i margini discrezionali, in modo che sia più rigida possibile e sganciata da elementi di discrezionalità: ma sarebbe un po' il tentativo di far quadrare il cerchio, perchè nel momento in cui c'è un esame,

questo per forza comporta dei margini di discrezionalità. Si tratta perciò di ridurre al massimo tali margini.

Il punto che più mi preoccupa è quello concernente la conduzione di azienda familiare, per il fatto che ci sono evidenti difficoltà per la sua regolamentazione. Dobbiamo dare atto al comitato ristretto e al relatore di aver cercato di fissare dei margini molto stretti e precisi.

Pur non essendo un esperto in materia societaria, credo che la norma, così come è stata formulata, non rappresenti però un ostacolo insormontabile per coloro che, esperti della materia, volessero trovare delle scappatoie. Mancano dei limiti ben precisi: uno di questi potrebbe essere l'età, dal momento che in larga parte si dovrebbe trattare di persone che hanno chiesto il rinvio per motivi di studio.

Però ci sono molteplici forme per poter rientrare in questa fattispecie. Non voglio fare un elenco, anche perchè tutti abbiamo una certa dimestichezza con queste materie e sappiamo come si formano, si sciolgono e si modificano le imprese familiari. La modificazione dei rapporti all'interno delle società familiari è assai agevole e, come potete immaginare, si può facilmente rientrare nella previsione normativa. Non so se sarà possibile trovare una soluzione ottimale. Vi sono pericoli che certo non rientrano nello spirito di coloro i quali hanno formulato la proposta al nostro esame. L'ipotesi di ripensare e riscrivere il comma relativo all'azienda familiare è realistica; un esame più approfondito, con il differimento della votazione di questo articolo, senza produrre dilazioni o dilatazioni della discussione, potrebbe aiutarci.

È una proposta che vi sottopongo. Se poi non ritenete di accantonare la votazione di questa norma e invece preferite proseguire nella discussione ne prenderò atto. Volevo che rimanessero verbalizzate le mie preoccupazioni che spero non risultino poi fondate in sede di applicazione della norma.

FINESTRA. In relazione a quanto è stato detto da tutti gli intervenuti, vorrei precisare che su questo paragrafo il comitato ristretto si è soffermato a lungo. Tuttavia non è stata

trovata una formula esatta. L'impresa familiare è regolata dal codice civile e conosciamo le sue caratteristiche; a me sembra invece che la formula da noi adottata risulti contraddittoria. Infatti diciamo «responsabile diretto e determinante della conduzione di azienda familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito...». Ma nella società vi sono più produttori di reddito!

La norma mi sembra inoltre contraddittoria là dove recita «purchè non vi siano altri familiari, compresi tra i 18 e i 60 anni». Ma nell'azienda familiare ci sono proprio i familiari!

Dovremmo cercare allora una formula che chiarisca questo principio: dobbiamo eliminare le norme contraddittorie.

FIORI. Poichè non ho presente la norma del codice civile, vorrei sapere che cosa significa «anche se costituita in forma societaria».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ci sono imprese familiari di fatto e imprese familiari costituite in forma societaria. Ci può essere un'impresa familiare contadina, o artigiana o commerciale che tra i propri membri proceda a costituire una società; ciononostante essa resta impresa familiare. C'è sembrato che parlare di impresa familiare, senza specificare «anche se costituita in forma societaria» avrebbe potuto far escludere alcune imprese a conduzione familiare.

PRESIDENTE. Innanzitutto si deve parlare di «impresa» familiare e non già di «azienda» che è concetto distinto. L'impresa familiare inoltre può essere costituita anche in forma societaria. Del resto i criteri di cui all'articolo 6 sono soltanto alcuni tra quelli possibili. La prima parte dell'articolo dice che con decreto ministeriale si fissano i criteri. Il decreto ministeriale dunque può prevedere i criteri sottoelencati.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. A mio avviso occorre approvare un testo dal quale risulti chiaramente che i criteri sottoelencati devono essere applicati.

FALLUCCHI. Aderendo alla richiesta del senatore Fiori di avanzare proposte concrete, sottopongo alla Commissione la seguente soluzione: potremmo scrivere «figlio unico, convivente» e «fratello, unico convivente»; dopo di che, in relazione al successivo comma riguardante le imprese familiari, mi associo alla proposta fatta dal senatore Buffoni di sospendere l'esame dell'articolo per una meditazione più approfondita.

POLLASTRELLI. Vorrei esprimere alcune perplessità circa la formulazione di questa parte dell'articolo 6. Intanto, come ha puntualmente fatto osservare il Presidente, nel codice civile si parla di «impresa». A mio avviso è superfluo poi aggiungere l'inciso «anche se costituita in forma societaria», in quanto l'impresa familiare può comunque essere costituita da familiari soci. In tal caso non si ha più la figura del titolare principale e, accanto a lui, dei collaboratori. Eventualmente aggiungerei l'inciso «ai sensi del codice civile»: non mi sembrerebbe un riferimento pleonastico.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Non mi oppongo al rinvio dell'esame di questa norma perchè in questo modo i colleghi senatori potranno fornirci quelle indicazioni utili a dissipare tutti i dubbi che essa ha suscitato.

Voglio però ricordare che stiamo parlando dell'articolo 6, cioè di quell'articolo che disciplina le condizioni di esenzione dal servizio militare di leva in caso di eccedenza qualitativa e quantitativa del personale. Questo articolo statuisce che in un decreto ministeriale saranno fissati i criteri per l'individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva e stabilisce che gli arruolati stessi devono trovarsi in una delle condizioni indicate in ordine di priorità decrescente.

Con questo articolo il comitato ristretto aveva tentato di disciplinare le decisioni a livello amministrativo. In particolare avevamo cercato di stabilire se effettivamente esistevano casi di esenzione che dovevano essere valutati in maniera prioritaria rispetto a tutti gli altri. Abbiamo perciò tentato di disciplinare la definizione dei casi di esenzione dal servizio militare di leva, ma non ci siamo certamente preoccupati delle possibilità di elusione che

una simile disciplina poteva offrire. È chiaro che una famiglia numerosa, con i figli nati a una certa distanza l'uno dall'altro, con manovre accorte, facendo sempre figurare un unico figlio convivente, può eludere la disciplina prevista dall'articolo 6 al nostro esame. In questo modo nessuno dei figli sarà arruolato.

Voglio però ricordare all'onorevole Ministro che qualsiasi provvedimento presenta nelle sue pieghe la possibilità di elusione. Il comitato ristretto ha comunque tentato di definire in modo particolareggiato tutti quei casi in cui l'esenzione dal servizio militare di leva deve essere riconosciuta. Per quanto riguarda il figlio unico convivente non vi sono mai stati dubbi: deve essere comunque esentato dal servizio militare di leva. Nel caso di unico figlio convivente, con due fratelli che vivono lontano dalla famiglia, l'esenzione potrà essere effettuata solo in base a documentate necessità familiari e cadrà comunque in un margine di discrezionalità.

Se i colleghi senatori possono fornire delle indicazioni utili a chiarire ulteriormente questi punti controversi, il relatore sarà felice di accoglierle.

Vorrei ora fare alcune precisazioni sull'azienda familiare, richiamata nell'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame. Il comitato ristretto ha voluto specificare, in armonia con il codice civile, che l'azienda familiare può essere costituita anche in forma societaria. Se a parere della Commissione questa specificazione è inutile, il relatore non si oppone alla sua eliminazione; anzi, forse ciò è opportuno proprio perchè la materia è ampiamente trattata nel codice civile, cui si deve fare riferimento. Un apposito decreto ministeriale, viceversa, dovrà stabilire in quale misura il chiamato alla leva è responsabile del mantenimento e del sostegno della famiglia. Infatti, nell'articolo 6 è stabilito che deve essere esentato il responsabile diretto e determinante della conduzione di azienda familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito. Coloro che sono compresi in questa categoria devono essere comunque esentati dal servizio militare di leva. Per altri

casi si dovrà decidere in base alle esigenze del momento.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Se è impossibile perfezionare la disposizione dell'articolo 6 possiamo tranquillamente approvarlo in questa seduta, perchè è inutile rinviarlo ancora. Se il sottosegretario Olcese non è in grado di fornire ulteriori apporti di esperienza in materia - egli ci lavora ormai da tanti anni! -, affidiamoci al testo redatto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. La prima modifica concerne quella formulazione un po' confusa del secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge n. 891, nel momento in cui si afferma che «Il decreto ministeriale ... dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati ...».

A mio parere, tale espressione si potrà correggere anche in sede di coordinamento formale, giacchè una cosa che ora è contraddittoria può esserlo meno in seguito.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei sottolineare il fatto che tra coloro che hanno un minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, il figlio unico convivente deve essere esentato, mentre un soggetto che abbia solo un minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale farà lo stesso il servizio militare.

PRESIDENTE. Senatore Giacchè, lei insiste sul «possa rimanere»?

GIACCHÈ. Si tratta di una questione di poco conto.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, faccio presente che stiamo discutendo un testo che deve disciplinare una specifica materia e prendere in considerazione situazioni reali, mentre invece rischia seriamente di rimanere sul teorico.

Quindi, in merito a questo comma, domando se è il caso di lasciare le cose come stanno.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Invito gli onorevoli colleghi a non modificare nulla.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Anche volendo, personalmente non saprei cosa modificare.

GIACCHÈ. Il riferimento alle norme del codice civile è forse più opportuno introdurlo in sede di coordinamento formale.

FALLUCCHI. Signor Presidente, intendo presentare due emendamenti. Il primo tende ad introdurre una virgola, e cioè «figlio, unico convivente ...».

Il secondo emendamento tende a sostituire la dizione «unico fratello convivente» con la seguente: «fratello unico convivente».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario ad ambedue le proposte di modifica presentate dal senatore Fallucchi, perchè si dà l'impressione di concedere una legittimazione ad una serie di piccole truffe in merito alla composizione dei nuclei familiari.

FALLUCCHI. Se si ha questo timore possiamo anche stabilire che la dispensa dal prestare il servizio militare di leva potrà essere fatta valere una sola volta.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore su entrambi gli emendamenti presentati dal senatore Fallucchi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, presentato dal senatore Fallucchi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato sempre dal senatore Fallucchi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli, all'articolo 6 del testo proposto dal comitato ristretto, tendente a sostituire il termine «azienda» con quello di

«impresa», e la dizione: «anche se costituita in forma societaria» con la seguente: «costituita ai sensi del codice civile».

POLLASTRELLI. Signor Presidente, leggendo attentamente questa norma mi viene in mente che, quando si affronta il discorso dell'impresa familiare anche sulla base delle ultime norme di carattere fiscale - la cosiddetta «legge Visentini» -, si deve tener presente la questione di come devono essere ripartiti i redditi all'interno della stessa impresa familiare.

La domanda che mi pongo è la seguente: qual è il caso di un'impresa familiare con un unico produttore di reddito? È evidente che per definizione nessuna impresa familiare rientra in tale previsione! Quindi, sarebbe opportuno legarci a quella norma cautelativa della «legge Visentini», la quale afferma che nell'impresa familiare uno dei soci, e soprattutto il titolare, non deve superare il 51 per cento del reddito complessivo. Per essere esaustivi dovremmo dire: «quando si tratta di produttori di reddito per almeno il 51 per cento».

MILANI Eliseo. Vorrà dire che quando il figlio di un abbiente dovrà partire per il servizio militare gli verrà intestata subito una quota maggioritaria del reddito complessivo di una impresa familiare.

GIACCHÈ. Non vi è dubbio che la formulazione di questo articolo 6 è contorta, ma ciò è già stato fatto rilevare dal relatore. Del resto, si tratta di un argomento complesso e delicato, ma il riferimento all'«unico produttore di reddito» non riguarda più solo il produttore familiare, ma l'intera famiglia.

Si potrebbe togliere la virgola dopo le parole: «e del sostegno della famiglia».

FALLUCCHI. Signor Presidente, sempre a proposito di questo secondo comma dell'articolo 6, si potrebbe dire «esclusa la madre vedova» e non «esclusa la madre purchè vedova».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in merito non ho nulla da obiettare.

MILANI Eliseo. Prima di passare alla votazione di questo punto, vorrei sollevare una questione che a mio parere ha grande rilevanza. Con questa norma noi prevediamo l'esenzione dalla leva dell'unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente che non abbia i genitori. In questo caso non è esatto dire che si può procedere all'esenzione; bisogna dire che si deve procedere all'esenzione perchè questa situazione è molto più gravosa di quelle previste nell'articolo 22 della legge n. 191 del 1975.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'inserimento di questo caso all'articolo 22 renderebbe più onerosa e non più semplice l'intera operazione. Se infatti si elimina ogni discrezionalità dell'amministrazione per quanto riguarda i casi di esenzione, si restringono i casi previsti in nome della comprensione dei bisogni reali degli arruolati.

MILANI Eliseo. Non riesco a capire come sia possibile prevedere come più gravosa la situazione del figlio unico convivente con genitore handicappato e meno gravosa quella dell'unico fratello convivente con handicappato in mancanza di genitori. L'esenzione dal servizio militare di leva è trattata dall'articolo 22; in questo articolo sono precisati tutti i casi di esenzione, ma ad un certo punto non si può negare che queste persone vivano in condizioni meno gravose di chi è unico fratello convivente di handicappato in mancanza di genitori.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Confesso che la redazione di questa norma è stata molto faticosa. Debbo chiarire che sotto la previsione dell'articolo 100 del decreto presidenziale n. 237 del 1964 ricadono tutti i casi di eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da arruolare. In questo caso la discrezionalità dell'amministrazione nel concedere l'esenzione è ampia, ma il comitato ristretto ha cercato di ridurla stabilendo che, nei casi di applicazione dell'articolo 100, anzitutto si deve procedere all'esenzione del figlio unico convivente con genitori handicappati, secondariamente all'esenzione

dell'unico fratello convivente con handicappato, in terzo luogo all'esenzione del responsabile della conduzione di azienda familiare ed infine all'esenzione in caso di accertate difficoltà economiche e familiari.

Il senatore Milani sostiene che si deve applicare l'articolo 22 poichè comunque, almeno in tempo di pace, il figlio unico convivente o l'unico fratello convivente con handicappato deve essere esonerato dal servizio militare di leva. In sintesi, il senatore Milani vuole richiamare una specie di diritto all'esenzione automatica. Su questo punto il relatore si rimette al Governo.

MILANI Eliseo. Sono costretto a insistere: il fratello convivente con handicappato deve provvedere al mantenimento e al sostegno di quest'ultimo. A mio parere questo caso, proprio perchè suppone la mancanza dei genitori, è molto più gravoso dell'altro. È perciò indispensabile inserirlo tra i casi di esenzione previsti dall'articolo 22.

BUFFONI. La discussione verte soltanto sull'esigenza, sentita dal senatore Milani, di fare in modo che questo caso generi l'esenzione automatica dal servizio di leva.

MILANI Eliseo. Visto che la Commissione non è d'accordo nel riconsiderare questo punto, non voglio insistere ulteriormente sulla mia richiesta.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in riferimento all'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli, vorrei far presente che con la dizione proposta dal comitato ristretto si è voluta comprendere anche la tradizionale famiglia di coltivatori diretti: pertanto, se dovessimo accogliere la specificazione «costituita ai sensi del codice civile» questa famiglia non ci rientrerebbe più. Sono situazioni non tutte riconducibili a definizioni fiscali o giuridiche.

Prego, quindi, il senatore Pollastrelli di fare questa valutazione. Del resto, lo ripeto, il testo proposto dal comitato ristretto è stato ben ponderato ed appare la migliore formulazione possibile.

POLLASTRELLI. Dopo quanto detto mi sorge il dubbio se nel codice civile non sia regolata anche l'impresa familiare e pertanto dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di accettare la dizione «impresa familiare», accertando se con questa si risolve il problema; in caso contrario torneremo su questo punto in sede di coordinamento.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 proposto dal comitato ristretto, con l'intesa di cui ho detto e con il suggerimento formale proposto dal senatore Fallucchi al secondo comma.

È approvato.

BUFFONI. Prendo atto che la mia proposta di stralcio è stata superata.

PRESIDENTE. Il comitato ristretto ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-bis.

«L'articolo 27 della legge 31 marzo 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

“Art. 27. - Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpa-

triano prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe”».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 6-bis proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO